CAMERA DEI DEPUTATI N. 6552

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STUCCHI

Disposizioni per la regolamentazione della medicina omeopatica e per la formazione del personale medico

Presentata l'11 novembre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il particolare interesse per la disciplina omeopatica, che sostiene la presente proposta di legge, trova la sua giustificazione nella notevole diffusione delle pratiche connesse alla medesima disciplina. Tale pratica suscita l'interesse, anche all'interno dello stesso mondo della medicina convenzionale, di un numero di persone sempre più elevato. In Italia più di 4 milioni di cittadini si curano abitualmente con la medicina omeopatica; il numero crescente di medici che prescrivono medicinali e terapie omeopatiche e di pazienti che vi ricorrono, anche nei Paesi occidentali, dimostra, a dispetto dell'ottusa opposizione delle *lobbie* farmaceutiche, che il malato non è più semplicemente un paziente disposto ad accettare passivamente le cure proposte dal medico curante, bensì un soggetto attivo che vuole partecipare alla propria guarigione e che ricerca, anche in modo autonomo, forme innovative, rispetto alla tradizione occidentale, di terapia e cura. Appare ormai indispensabile giungere ad una regolamentazione del settore, per garantire realmente ai cittadini il diritto di scegliere anche cure e terapie alternative alla medicina convenzionale, e, al contempo, al fine di realizzare un'adeguata forma di integrazione tra quest'ultima e la medicina omeopatica. È altresì urgente colmare una grave lacuna normativa che consente il manifestarsi di molteplici fenomeni degenerativi quali l'abuso della credulità popolare, l'indubbia ciarlataneria di operatori non qualificati, la nascita sul territorio nazionale di corsi di insegnamento che non offrono sufficienti garanzie di serietà e sicurezza, tutto ciò approfittando dell'attuale incertezza giuridica. L'articolato della proposta di legge intende dare forma

giuridica alle considerazioni suesposte. Nello specifico, l'articolo 1, ove sono dettati i princìpi generali, riconosce il valore diagnostico e terapeutico dell'omeopatia specificando, altresì, la necessità di garantire al cittadino la pari opportunità nella scelta di curarsi anche con l'omeopatia. L'articolo 2 disciplina il riconoscimento e l'immissione in commercio dei farmaci omeopatici al fine di garantire la tutela della salute dei cittadini, mentre gli articoli 3 e 4 sanciscono l'istituzione del corso di laurea in omeopatia e definiscono la figura professionale dell'omeopata. Infine, l'articolo 5 disciplina le modalità di riconoscimento degli istituti privati di formazione in omeopatia e l'articolo 6 stabilisce la disciplina transitoria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Princìpi generali)

1. La Repubblica riconosce il valore diagnostico e terapeutico dell'omeopatia.

2. La Repubblica garantisce ai cittadini la pari opportunità nella scelta di curarsi anche con l'omeopatia, favorendo l'integrazione della medicina omeopatica con la medicina convenzionale e rendendo accessibile al cittadino l'utilizzo dei farmaci omeopatici attraverso il loro inserimento nel Prontuario farmaceutico del Servizio sanitario nazionale.

3. Lo Stato tutela il diritto alla salute del cittadino, assicurando un'adeguata qualificazione dei medici che svolgono la loro attività professionale nell'ambito della medicina omeopatica.

4. Fa parte del Consiglio superiore di sanità un rappresentante per la medicina omeopatica.

ART. 2.

(Disciplina del farmaco omeopatico)

1. I farmaci omeopatici sono a tutti gli effetti equiparati ai prodotti farmaceutici della medicina convenzionale.

2. L'imposta sul valore aggiunto applicata ai farmaci omeopatici non può essere superiore alla aliquota massima prevista per gli altri farmaci.

3. Allo scopo di definire i criteri di qualità, sicurezza ed efficacia richiesti per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci omeopatici, il Ministro della sanità, con proprio decreto, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le procedure da seguire per le prove farmacologiche, cliniche e tossicologiche, ai fini dell'autorizzazione all'immissione in

commercio dei singoli prodotti ed elabora i prontuari terapeutici specifici per i farmaci utilizzati nella medicina omeopatica.

4. Nel decreto di cui al comma 3 sono indicate anche le modalità per la gestione della fase di transizione, avente una durata massima di tre anni. Al termine di tale fase di transizione, il Ministro della sanità nomina due esperti in produzione e controllo dei medicinali omeopatici che sono chiamati a far parte della Commissione unica del farmaco (CUF).

5. Ai fini della redazione del decreto di cui al comma 3, il Ministro della sanità si avvale della consulenza di due esperti in produzione e controllo dei medicinali omeopatici. Tali esperti sono scelti dal Ministro della sanità tra una rosa di dieci nomi, di cui cinque indicati dalle associazioni dei consumatori e cinque segnalati dai rappresentanti della medicina omeopatica.

ART. 3.

(Formazione in omeopatia)

1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il corso di laurea in omeopatia. L'accesso al corso di laurea è disciplinato nel rispetto della normativa vigente in materia di studi universitari.

2. La durata del corso di studi di cui al comma 1 non può essere inferiore a sei anni, ivi compreso un biennio propedeutico comune con la facoltà di medicina e chirurgia.

3. Le materie di insegnamento fondamentali e complementari del corso di studi di cui al comma 1 sono indicate nel medesimo decreto di cui al comma 1.

4. Al compimento del corso di studi di cui al comma 1 è rilasciato il diploma di laurea in omeopatia. Tale laurea è riconosciuta dall'ordinamento statale a tutti gli effetti di legge ed abilita all'esercizio della libera pratica su tutto il territorio nazio-

nale, previo superamento di un apposito esame di Stato.

ART. 4.

(Professione di omeopata)

1. Il laureato in omeopatia ha il titolo di medico ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario, nel rispetto della normativa vigente. Egli può essere anche inserito o convenzionato con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previsti dalle norme vigenti in materia.

ART. 5.

(Riconoscimento degli istituti privati di formazione)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definisce i criteri e le modalità per il riconoscimento degli istituti privati di formazione in omeopatia.

ART. 6.

(Disciplina transitoria)

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso del titolo di omeopata, conseguito in uno degli istituti privati di formazione di cui all'articolo 5 ovvero in uno Stato dell'Unione europea in cui l'esercizio dell'omeopatia è disciplinato per legge, sono abilitati all'esercizio della professione previo superamento dell'esame di Stato di cui al comma 4 dell'articolo 3. Il presente comma non si applica a coloro che abbiano già svolto l'attività di omeopata per un periodo di almeno tre anni in un Paese dell'Unione europea.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della

ricerca scientifica e tecnologica, determina, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti minimi indispensabili per l'esercizio della professione di omeopata.

PAGINA BIANCA

DDL13-6552
Lire 500